

Partner di



Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Federica Lusenti
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli
Dott. David Coi
Dott. Daniele Pecora
Dott.ssa Veronica Praudi

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it

*A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi*

Reggio Emilia, lì 12/12/2022

CIRCOLARE N. 70/2022

Approfondimento

Oggetto: Tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche residenti – Regime transitorio

- 1) Com'è ormai noto, l'art. 1, comma 1003 della legge 27.12.2017 n. 205 (Finanziaria 2018) ha modificato l'art. 27 primo comma del D.P.R. 29.9.1973 n. 600 stabilendo l'applicazione della ritenuta del 26% sui dividendi percepiti dalle persone fisiche residenti che detengono partecipazioni non nell'esercizio d'impresa, sia "non qualificate" (percentuale fino al 20%) che "qualificate" (percentuale superiore al 20%). In precedenza, invece, la ritenuta del 26% si applicava solo ai dividendi relativi a partecipazioni "non qualificate". L'art. 1, comma 1005 della Finanziaria 2018 stabilisce che la nuova disposizione si applica ai dividendi percepiti a partire dal 2018.
- 2) L'art. 1, comma 1006 della Finanziaria 2018 stabilisce, in via transitoria, che **gli utili formati fino al 31.12.2017, la cui distribuzione sia deliberata fino al 31.12.2022, se corrisposti in relazione a partecipazioni "qualificate", continuano ad essere assoggettati alle precedenti disposizioni** e, quindi, concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto percettore nelle seguenti misure:
 - 40% se gli utili sono maturati fino all'esercizio 2007;
 - 49,72% se gli utili sono maturati dal 2008 al 2016;
 - 58,14% se gli utili sono maturati nel 2017.L'art. 1, quarto comma del D.M. 26.5.2017 stabilisce che si considerano distribuiti per primi gli utili più remoti.
- 3) Con la risoluzione 6.6.2019 n. 56 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime transitorio si applica agli utili maturati fino al 31.12.2017 "la cui delibera di distribuzione sia approvata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022" lasciando intendere che la data rilevante è quella della delibera di distribuzione degli utili e non la data di pagamento degli stessi.

Partner di



Con la recente risposta ad un interpello 16.9.2022 n. 454 l'Agenzia delle Entrate aveva fornito un'interpretazione restrittiva della norma stabilendo che i dividendi percepiti dal 2023 vanno assoggettati alla ritenuta ovvero all'imposta sostitutiva del 26% con la conseguenza che il regime transitorio si applica non ai dividendi semplicemente deliberati entro il 31.12.2022 ma a quelli "pagati" entro tale data.

Con il Principio di diritto 6.12.2022 n. 3 l'Agenzia delle Entrate è tornata sui suoi passi affermando che il regime transitorio si applica ai dividendi la cui distribuzione è stata deliberata fino al 31.12.2022, a prescindere dalla data in cui avviene il pagamento.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

SGB & Partners

Sede legale
Via Meuccio Ruini, 10
42124 Reggio Emilia
CF e Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it